

Codice A1817A

D.D. 7 febbraio 2017, n. 312

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 02/17 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti in corrispondenza del 3 attraversamento in subalveo del Fiume Toce in comune di Premosello Chiovenda e Pieve Vergonte (VB). Richiedente: Snam Rete Gas S.p.a.

Premesso che:

con richiesta ns. prot. n. 47932/A1817A del 10/11/2016, la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 a San Donato Milanese (MI) e uffici in Corso Taranto 61/A a Torino, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti in corrispondenza del 3° attraversamento in subalveo del Fiume Toce in Comune di Premosello Chiovenda e Pieve Vergonte (VB);

alla istanza sono allegati gli elaborati progettuali di livello definitivo in base ai quali è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere di difesa dell'attraversamento in subalveo esistente del Fiume Toce con il metanodotto "Passo Gries – Mortara DN 850";

con nota prot. n. 1200 del 18/01/2017, ns. prot. n. 2802/A1817A del 20/01/2017, il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola – Servizio Tutela Faunistica ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008 in merito alla compatibilità dell'intervento con la tutela della fauna ittica;

con nota prot. n. 9719/A1601A del 7/12/2016, il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ha comunicato a Snam Rete Gas S.p.A. che il progetto in argomento non necessita di essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della L.R. 19/2009 in riferimento alla interferenza degli interventi con la Z.P.S. IT 1140017 "Fiume Toce";

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 23/08;

vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 a San Donato Milanese (MI) e uffici in Corso Taranto 61/A a Torino, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza ns. prot. n. 47932/A1817A del 10/11/2016 che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale litoide proveniente dagli scavi non dovrà in alcun modo essere asportato dall'alveo e al termine dei lavori lo stesso dovrà essere accuratamente ricollocato a colmatura delle depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi in modo da ripristinare la sezione di deflusso;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 così come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011, e in particolare ottemperare le misure cautelari esplicitate nel parere della Provincia del Verbano Cusio ossola prot. n. 1200 del 18/01/2017, nonché in linea generale le "misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 54-7409, come indicato nella nota del Settore Biodiversità e Aree Naturali prot. n. 9719/A1601A del 7/12/2016;
- in relazione alla collocazione dell'intervento all'interno del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte, sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A. dare corso a tutti gli

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifiche e terre e rocce da scavo, ottenendo tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di analoga natura di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o di altri Enti interessati.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni ERCOLE